

COMUNE DI LONGIANO
(Provincia di Forlì-Cesena)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI
TARI**

Approvato con delibera C.C. n. 23 del 31/08/2020

Modificato con delibera C.C. n. 37 del 30/06/2021

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Scadenze e versamento**
- Art. 3 Istituti deflattivi del contenzioso**
- Art. 4 Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 5 Soggetto attivo**
- Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 7 Soggetti passivi**
- Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 11 Uscita dal servizio**
- Art. 12 Superficie degli immobili**
- Art. 13 Determinazione della tariffa**
- Art. 14 Articolazione della tariffa**
- Art. 15 Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 17 Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 20 Scuole statali**
- Art. 21 Tributo giornaliero**
- Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche**
- Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**
- Art. 24 Agevolazioni alle utenze non domestiche**
- Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni**
- Art. 27 Obbligo di dichiarazione**
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 29 Disposizioni finali e transitorie**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina la tassa dei rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett b-ter del D.lgs 152/2006 in attuazione della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, del DPR 27 aprile 1999 n. 158, della Legge n. 160 del 2019 art. 1 comma 738. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali.

Art. 2
Scadenze e versamento

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo, stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con le seguenti scadenze: 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre.

Art. 3
Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 4
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione del servizio si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2021 del D.lgs.116/2020 che prevede una nuova classificazione di rifiuti che ora sono solo urbani, speciali, e gli speciali a loro volta pericolosi e non pericolosi.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett - b. ter del D.Lgs 152/2006.
2. Si intendono per:
 - a) locali: tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato con strutture fisse o mobili compresi logge, portici e verande, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere, le cui superfici, comprensive di tutti i locali, principali e di servizio siano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art 183 comma 1. lett -ter del D.lgs 152/2006;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;
 - d) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento accertativo, di riscossione ed anche di contenzioso, ed in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Locazioni saltuarie o occasionali. In caso di utilizzo a qualunque titolo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti.

a) locali e aree che non possono produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett b ter del D.lgs 152/2006;

b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

c) i locali con altezza inferiore o uguale a ml 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;

d) le superfici in aree esterne o in locali destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

e) i locali riservati in via esclusiva a impianti tecnologici ove non si abbia presidio umano, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) le unità immobiliari per le quali sono in corso lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, sempreché non siano di fatto occupati.

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione e di fatto non utilizzate;

h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio

degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 21, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini e gli spazi funzionalmente collegati al processo produttivo e dedicati allo stoccaggio e alla conservazione di materie prime e di merci.

3. Resta fermo l'assoggettamento alla TARI dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive che danno luogo a rifiuti speciali, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
- e) laboratori di analisi: 10%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 20%;

- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%;
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%;
- j) Cantieri Navali: 15%;
- k) Marmisti: 15%;
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
- m) Metalmeccaniche: 25%
- n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nella tabella, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura e i locali destinati esclusivamente a legnaie, fienili, depositi agricoli di attrezzi e locali adibiti a ricovero di bestiame;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- d) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;
- e) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- f) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

6. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e pericolosi o normativamente esclusi nella dichiarazione di cui al successivo art 29, e che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali e della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate a riprova dello smaltimento annuale dei rifiuti, da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'esclusione non potrà avere effetto.

Art. 11 Uscita dal servizio

1. Le utenze non domestiche di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 punto 2 possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al

recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono esclusi dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per ottenere l'esenzione in caso di affidamento dei rifiuti urbani al mercato è necessaria l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti e prima la comunicazione al comune della scelta di affidarsi ad un gestore alternativo che deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui è destinata a produrre i suoi effetti e 30 giugno per uscire dal servizio a decorrere dall'anno successivo.

5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo)*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo alla presentazione della comunicazione di cui sopra dovrà essere presentata rendicontazione dei rifiuti urbani recuperati in autonomia (compreso l'indifferenziato a recupero o nel caso dichiarare l'assenza di tale rifiuto): alla dichiarazione va obbligatoriamente allegata 4° copia dei formulari con i kg effettivamente accettati dall'impianto di recupero. Nel caso l'impianto di prima destinazione non accetti per intero il carico, è necessario dichiarare come si è provveduto a smaltire/recuperare lo scarto non conferibile.

Art. 12 **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, nelle more dell'attuazione del successivo comma 2, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo sono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi, salvo diverse ulteriori verifiche.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale,

determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

Art. 13

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

3. Le tariffe, commisurate per anno solare, sono determinate sulla base del Piano Finanziario predisposto secondo il metodo (MTR) ARERA con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono

essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario.

5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

9. Ai fini dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna categoria, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizi pertinenziali (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente e corrispondente al numero dei componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In mancanza, viene definito secondo la seguente tabella:

SUPERFICE	NUMERO OCCUPANTI
Da 1 a 45 Mq	1
Da 46 a 60 Mq	2
Da 61 a 75 Mq	3
Da 76 a 90 Mq	4
Da 91 a 105 Mq	5
Oltre 105 Mq	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si assume come numero degli occupanti 1 componente.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, ai fini dell'emissione degli avvisi è quello risultante alla data di emissione degli avvisi.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.20

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 21

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. A favore delle utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento, l'agevolazione sarà calcolata e riconosciuta a consuntivo con il tributo dovuto per l'anno successivo.

b) Sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
------------------------	----------

Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

4. L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà calcolata sulla quota variabile e riconosciuta a consuntivo con il tributo dovuto per l'anno successivo.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Il gestore comunica, nelle modalità concordate, la lista dei soggetti aventi diritto alle riduzioni indicate al comma 3.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

4. Per i locali e le aree scoperte operative che risultano sfitti e nei quali non viene esercitata alcuna attività, qualora non vi sia utilizzo alcuno delle superfici dichiarate, si applica una riduzione del tributo del 50%.

Art. 24 **Agevolazioni alle utenze non domestiche**

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 da esse stesse prodotti di cui all'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), la quota variabile del tributo, fino ad un massimo del 60%, è decurtata di Euro 18,00 a Tonellata avviato a recupero per i seguenti codici CER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della Legge n. 147/2013 e dis seguito elencati:

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129*	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. La Ditta che intende usufruire dello sgravio della tassa per l'avvio al recupero dovrà trasmettere per via telematica e con frequenza semestrale, entro il 31 del mese successivo al semestre solare di riferimento (31/07 per il periodo Gennaio-Giugno e 31/01 per il periodo Luglio-Dicembre) e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:

- richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

5. Le utenze che provvedono ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti speciali devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

6. L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nel primo avviso di pagamento di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani nonché per tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.

2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 400 ml dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche ad esclusione delle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene a meno dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la somma delle riduzioni non può comunque superare su base annua il 60% del tributo.

Art. 27

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di legge. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con

posta certificata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.